

COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI

**CONVENZIONE CON INASSET SRL PER L'UTILIZZO DI CAVIDOTTI
COMUNALI PER LA POSA DI INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA E
REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE TRAMITE TECNICA DI
SCAVO**

Con la presente scrittura privata tra:

- Il **COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI**, di seguito denominato «Comune»

rappresentato da _____ nato a _____

il _____, che interviene nel presente atto in nome, per conto e

nell'interesse del Comune, in qualità di _____

_____, domiciliato per l'incarico presso la sede municipale;

e

- **INASSET srl**, di seguito denominata «Contraente», con sede legale ed

amministrativa in....., P. IVA e Codice Fiscalee iscritta al

Registro delle Imprese di UD al n., rappresentata dal legale

rappresentante, nato a, il, domiciliato per la

carica presso la la sede legale della Società.

PREMESSO CHE

- il Comune di Gemona del Friuli è proprietario dei cavidotti e dei relativi

pozzetti di ispezione predisposti per la rete di pubblica illuminazione

comunale idonea alla posa di cavi per la rete dei servizi di

telecomunicazione;

- il Contraente è in possesso di autorizzazione generale per la fornitura di

reti o servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 25 del

Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e s. m. i. o di altro titolo

autorizzativo ad esso equivalente rilasciato in virtù della previgente normativa, purché in corso di validità all'atto della sottoscrizione della presente Convenzione.

- Ai sensi del D.L. 112/08 così come convertito dalla legge 133/08 e s.m.i. gli operatori di comunicazione possono utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici;

- il Contraente ha già presentato in dataal Comune la richiesta di utilizzare i cavidotti e i pozzetti di proprietà del Comune per la realizzazione di un'infrastruttura in fibra ottica e la realizzazione di un nuovo tratto di infrastruttura tramite tecnica di scavo.....per la posa di

- Le soluzioni proposte evitano in gran parte la manomissione delle pavimentazioni stradali con conseguente riduzione dei disagi per la viabilità.

Tutto ciò premesso, al fine di disciplinare i reciproci rapporti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) - Oggetto della convenzione

Il Comune concede al Contraente, per i propri scopi, l'utilizzo non esclusivo dei cavidotti citati in premessa e dei relativi pozzetti, al fine di posare una infrastruttura in fibra ottica di proprietà, nella tratta meglio evidenziata nella planimetria allegata.

Art. 2) - Riferimento legislativo

A titolo di esempio si citano:

- Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;

- Decreto legislativo n. 259/2003; - Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76

(Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale)

– Decreto legge n. 112/2008;

– Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33

– D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

– Decreto Ministeriale 1° ottobre 2013 (G.U. n. 244 del 17.10.2013)

Art. 3) - Obblighi delle parti – Utilizzo delle infrastrutture relative ai cavidotti comunali.

Il Contraente ha l'obbligo di tenere indenne il Comune dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree e strutture pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di realizzazione dell'infrastruttura Il Comune si impegna a concedere al contraente l'utilizzo dei cavidotti e dei pozzetti descritti in premessa, dalla data di stipula della presente, per una durata complessiva di anni 15.

L'infrastruttura predisposta dal Contraente all'interno dei cavidotti del Comune dovrà avere caratteristiche tecniche tali da preservare l'integrità dei propri cavi di fibra ottica anche a seguito di guasti sulle reti elettriche di pubblica illuminazione del Comune, quali corti-circuiti, sovratensioni, sovraccarichi e quant'altro.

Il Contraente ha l'obbligo di eseguire, prima della posa della linea, tutte le verifiche necessarie a constatare lo stato del cavidotto comunale, le condizioni e il contenuto della tubazione medesima per tutto il suo percorso, in modo da eseguire la posa dell'infrastruttura in fibra ottica senza alcun impedimento e senza vantare alcuna richiesta, neppure economica, nei confronti del Comune per problemi che dovessero emergere dalle verifiche stesse. Le eventuali problematiche riscontrate saranno risolte a totale onere

e cura del Contraente, nel caso di eventuale danneggiamento delle linee comunali, che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, il ripristino verrà eseguito a totale carico del contraente.

Qualora l'infrastruttura comunale esistente, a seguito di ispezione preventiva risultasse satura per il 70% di riempimento del cavidotto e la posa del nuovo cavidotto non possa avere corso, il comune a seguito di richiesta espressa da parte del Contraente, procederà ad emettere autorizzazione allo scavo conformemente al regolamento comunale per l'esecuzione delle opere comportanti manomissione di suolo pubblico in conformità con le normative al cui precedente art. 2.

Art. 4 Obblighi delle parti – Realizzazione infrastrutture tramite scavo

La realizzazione di scavi in sede stradale o su altre aree comunali è soggetta ad autorizzazione di manomissione del suolo pubblico ed alle autorizzazioni di cui al codice della strada.

Il Contraente ha l'obbligo di tenere indenne il Comune dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree e strutture pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di scavo per la realizzazione delle nuove infrastrutture di rete per la posa di telecomunicazioni.

La nuova infrastruttura predisposta dal Contraente, mediante tecniche innovative di scavo (microtunneling, minitrincea, microtrincea come da disposizioni legislative), realizzata all'interno del territorio comunale dovrà rispettare: a) in fase di cantierizzazione le normative di sicurezza considerate nel D.L. 81/01; b) in fase di ripristini delle sedi oggetto di intervento, il disciplinare tecnico comunale allegato all'autorizzazione rilasciata dal Comune.

La comunicazione di fine lavori inoltrata tramite PEC dal Contraente al Comune consentirà a quest'ultimo di procedere con la verifica in sito, dei ripristini eseguiti propedeutica per il rilascio del verbale di regolare esecuzione delle opere. In caso di riscontrate anomalie, il Comune potrà richiedere un ulteriore ripristino verbalizzando l'anomalia. Il ripristino dell'anomalia da parte del Contraente, consentirà ulteriore verifica per il rilascio del verbale di regolare esecuzione.

Art. 5) - Svolgimento dei lavori

L'inizio dei lavori sarà comunicato dal Contraente al Comune tramite pec.

Il Contraente dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza sia per la posa del cavo nell'infrastruttura esistente di proprietà del Comune che per la realizzazione degli scavi di cui alla presente convenzione, precisando che ogni attività di manutenzione ordinaria ed ispezione alla propria rete in fibra e ai cavidotti comunali dovrà essere sempre comunicata all'Ufficio Comunale competente con congruo anticipo (almeno 5 giorni lavorativi prima dell'inizio lavori) e formalmente concordata.

Durante la posa dei cavi a fibra ottica non dovranno essere causati danni agli impianti comunali esistenti e, qualora accidentalmente ve ne fossero, l'Ufficio Comunale competente dovrà essere tempestivamente avvisato; resta inteso che sarà a totale onere e cura del Contraente provvedere alla riparazione immediata.

Le tecniche di infilaggio dovranno assicurare una posa dei cavi e/o dei tubi con il minor attrito possibile e comunque saranno volte ad evitare danni a eventuali cavi preesistenti derivanti da fenomeni di "sbucciamento" per attrito, in modo da non compromettere la funzionalità e la protezione dei

cavi stessi.

Per qualunque danno a persone e/o cose a causa dei lavori del Contraente, di cui alla presente convenzione, risponde direttamente il Contraente che tiene sempre sollevato e indenne il Comune.

Art. 6) Manutenzione Ordinaria e Straordinaria (causa guasto) delle linee posate da parte del Contraente.

Ogni intervento eseguito dal Contraente o chi per esso, relativo alla manutenzione ordinaria della rete ottica posata nei cavidotti comunali o all'interno della propria rete, dovrà sempre essere comunicato formalmente, con congruo anticipo (almeno 5 giorni lavorativi prima dell'inizio lavori), all'Ufficio Comunale competente, e non dovrà in alcun modo intralciare la normale funzionalità e manutenzione degli impianti comunali e non arrecare danni alle strutture comunali. Per le attività di manutenzione straordinaria che vedono il ripristino delle funzionalità della rete interrotte per cause non riconducibili al Contraente (guasti generici), lo stesso all'atterrà l'Ufficio Comunale con email pec comunicando l'intervento immediato della squadra di manutenzione citando il luogo esatto, motivazione dell'intervento, anche in caso in cui l'intervento di ripristino della rete e quindi dei servizi, comporti la manomissione di suolo pubblico. Interventi importanti di scavo su carreggiata (al di sopra dei 10 mq o 20 m lineari) avranno la necessità di ottenere un'ordinanza comunale quindi pianificati con la Polizia Municipale nel rispetto della sicurezza della viabilità

Art. 7) Manutenzione del Comune Nel caso in cui vi fosse la necessità, da parte del Comune, di eseguire interventi di manutenzione ordinaria/pianificata della rete esistente (cavidotti e pozzetti), le attività relative al progetto, saranno illustrate e comunicate al Contraente con

congruo anticipo (90 gg). Nelle fasi di realizzazione delle opere il Comune predisporrà un cavidotto a disposizione del Contraente per lo spostamento provvisorio del cavo.

Il Contraente provvederà, a proprie cura e spese ed entro il termine concordato con il Comune, ad intervenire con proprio personale per evitare il danneggiamento del cavo ottico. In casi di estrema urgenza che implicassero la sicurezza pubblica, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale e senza alcun onere per quest'ultima, il Contraente dovrà sfilare la fibra e a reinserirla in un condotto provvisorio messo a disposizione dal Comune e in uso dal Contraente, fino a lavori ultimati da parte del Comune. I lavori di spostamento della fibra ottica saranno a totale onere e carico del Contraente, senza che alcunché venga addebitato al Comune in termini di spese per lavorazioni, disservizio e/o danni a terzi.

Nel caso in cui il Comune dovesse richiedere per lavori di ampliamento o riqualificazione della viabilità o di aree prospicienti la rete del Contraente, i costi relativi alla realizzazione di una nuova infrastruttura passiva (cavidotto, pozzetti, camerette ecc.) saranno a carico del Comune. Il Contraente si farà carico degli spostamenti dei cavi ottici.

Nel caso in cui il Contraente accusasse un danno al cavo in fibra ottica conseguente a cedimenti improvvisi della sede stradale o azioni riconducibili ad attività di scavo o di manutenzione straordinaria la cui committenza è l'Amministrazione Comunale, il Contraente potrà vantare, nei confronti del Comune, un'indennità relativa alle spese sostenute per il ripristino dei servizi, se si riscontri che lo stesso, o ditte terze per suo conto, non abbiano

operato con la necessaria cura e diligenza, ponendo in essere tutte le precauzioni normalmente applicate o condivise in precedenza con il Contraente.

Art. 8) - Durata

La durata della concessione resta fissata in anni 15 tacitamente rinnovabile per lo stesso periodo. Qualora una delle parti avesse la necessità di rivedere i termini della convenzione, le parti si impegnano a comunicarlo almeno 9 mesi prima della scadenza del suddetto termine. A fine concessione il Contraente è obbligato a rimuovere le infrastrutture in fibra ottica posate, in difetto il Comune potrà provvedere d'ufficio con spese a carico del Contraente, previa diffida.

Art. 9) – Decadenza

La presente concessione s'intenderà automaticamente risolta nel caso in cui venga dato inizio a procedure di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, o a qualsivoglia altra procedura che denoti il venir meno della solvibilità o dell'affidabilità complessiva del concessionario, a meno di Società subentranti

Art. 10) – Cessione

L'eventuale cessione delle infrastrutture in fibra di cui in premessa deve essere preventivamente autorizzata dal concedente, che si impegna a trasferire i titoli acquisiti dal contraente in forza della presente convenzione.

La presente convenzione continuerà ad avere piena validità anche in caso di trasformazione del Contraente o di sua fusione ai sensi degli artt. 2504 e segg. del Codice Civile.

Art. 11) – Proprietà dei Beni

Il Comune conviene che le infrastrutture in fibra ottica realizzate dal Contraente in virtù della presente convenzione o posate all'interno dei cavidotti e dei pozzetti del Comune, costituiscono proprietà di cui il Contraente è esclusivo titolare e di conseguenza le potrà iscrivere nei propri registri dei beni patrimoniali. Fin da ora le parti precisano e concordano che il Contraente manterrà la proprietà della propria infrastruttura anche una volta che sia eventualmente terminato il periodo concessorio o sia comunque venuto meno il diritto d'uso concessogli sulla scorta della presente convenzione, ovvero ancora qualora la presente convenzione sia in qualsivoglia modo e per qualsivoglia motivo cessata.

S'intende che al termine della concessione il contraente è tenuto a rimuovere le linee non più utilizzate, a propria cura e spese, entro 6 (sei) mesi dalla conclusione del rapporto.

Per contro, i cavidotti e i pozzetti del Comune che siano utilizzati dal contraente per lo sviluppo della propria infrastruttura in fibra ottica, rimangono di esclusiva proprietà del Comune.

Art. 12) - Domicili contrattuali

A tutti gli effetti della presente convenzione le parti eleggono domicilio in:

- per il COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI la sede municipale;
- per INASSET srl, la sede amministrativa e gestionale in Via Spilimbergo, 66 - 33037 Pasiàn di Prato (UD); via Pola,9 - 20124 Milano (MI).

Art. 13) - Osservanza delle norme vigenti

Il Contraente, nella realizzazione delle opere oggetto della presente convenzione, è obbligato all'osservanza di tutte le norme vigenti che disciplinano l'esecuzione di reti nel sottosuolo, le norme riportate al

precedente art. 2 della presente, e le norme e prescrizioni che verranno di volta in volta impartite dall'Amministrazione comunale, nella misura e nei limiti in cui le stesse siano applicabili alle reti di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.

Le parti si danno reciprocamente atto che in caso di contrasto tra le clausole della presente convenzione e le disposizioni contenute in norme di carattere imperativo e inderogabile - anche sopravvenute - (ivi comprese le disposizioni contenute nel Codice delle Comunicazioni Elettroniche, queste ultime (norme imperative) prevalgono (sulle) e integrano di diritto le prime (clausole contrattuali).

Art. 14) - Danni e penali

Nel caso di danni arrecati alle infrastrutture preesistenti da parte del Contraente, il Comune ordinerà all'operatore e/o ai suoi aventi causa l'immediato rifacimento a regola d'arte. Gli eventuali cedimenti della sede stradale a distanza di 2 anni dalla realizzazione delle opere da parte del Contraente, saranno oggetto di rifacimenti da parte del Contraente. Le attività di manutenzione della sede stradale rimarranno di competenza del Comune.

Art. 15) – Garanzie.

A titolo di garanzia su eventuali danni causati sulla infrastruttura comunale e per tutta la durata della convenzione, l'operatore potrà presentare, qualora richiesta dal Comune, idonea fideiussione, per l'importo valutato dall'ufficio tecnico risultante da parametri pubblicati nel Regolamento Comunale, in base alla lunghezza di infrastruttura in concessione d'uso richiesta. La fideiussione, può essere bancaria o assicurativa. La garanzia deve

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile.

Art. 16) – Equo indennizzo.

Le parti concordano e quantificano quale equo indennizzo per la riduzione della capacità dei cavidotti e dei pozzetti di proprietà del Comune, nonché per la manutenzione degli stessi la somma forfettaria e onnicomprensiva di € per l'intera durata della convenzione da versare presso la tesoreria del Comune.

Fatto salvo l'equo indennizzo concordato tra le parti di cui al periodo che precede, nessun ulteriore onere o canone sarà imposto dal Comune al Contraente per l'utilizzo del cavidotto.

Art. 17) – Spese della convenzione.

Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico del Contraente.

Art. 18) - Controversie.

Per qualsiasi eventuale controversia tra le parti sarà competente esclusivamente il foro di Udine.

Art. 19) -Trattamento dati.

Il Comune, ai sensi del D.L. 30.06.2003 n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, informa il Contraente che tratterà i dati contenuti nel presente atto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per lo svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto., li _____